

Ue, il rinnovo patente dev'essere collegato alla residenza effettiva

Lassenza del requisito formale del domicilio dichiarato non può essere addotta come motivo per non rinnovare la patente di guida a un cittadino. Sul dato formale, infatti, deve prevalere quello sostanziale. Nel segno dell'effettiva residenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 25 giugno, causa C-664/13.

La Direzione della sicurezza stradale della Lettonia aveva respinto la richiesta di rinnovo della patente presentata da un cittadino lettone. Quest'ultimo non aveva più il domicilio in Lettonia e, di conseguenza, le autorità nazionali avevano rigettato l'istanza perché il richiedente avrebbe dovuto dichiarare il proprio domicilio nel Paese.

Il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso, ma il giudice di appello ha chiesto chiarimenti alla Corte Ue sulla direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, recepita in Italia con il Dlgs 59/2011 e successivamente modificata dalla direttiva 2015/653.

Al centro del rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, gli obblighi degli Stati in materia di accertamento della residenza normale, alla base del funzionamento della direttiva, la cui chiave di volta - scrive la Corte - è costituita dal principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida.

Il legame tra rilascio della patente e residenza - osservano gli eurogiudici - serve a evitare il "turismo" delle patenti di guida e a garantire che le autorità nazionali competenti effettuino il necessario controllo del requisito dell'idoneità alla guida. L'importanza di questo collegamento è dimostrata anche dal fatto che gli Stati possono rifiutarsi di riconoscere la patente rilasciata in un altro Stato membro se non è stato rispettato il requisito della residenza

normale, con l'obbligo di compiere i necessari accertamenti sull'esistenza effettiva del requisito.

La direttiva, all'articolo 12, chiarisce che «per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali». Se, quindi, la direttiva richiede la presenza congiunta dei due elementi - interessi personali e professionali - essa prevede anche che la residenza possa essere stabilita in presenza dei soli interessi personali, segno di uno stretto legame tra il richiedente e il luogo in cui abita. A questo proposito, infatti, la direttiva - nel contesto della mobilità crescente - ammette che, in presenza di un interesse professionale situato in un luogo diverso da quello degli interessi personali, si privilegi quest'ultimo luogo, a condizione che l'interessato «vi ritorni regolarmente». Una scelta - osserva la Corte - che mira anche a privilegiare il requisito dell'effettività. In questo senso, d'altra parte, la direttiva non indica in modo tassativo i criteri per accertare la "residenza normale", e questo, sempre secondo la Corte, determina che gli Stati non possono basarsi unicamente sui meri dati formali.

Certo, scrivono gli eurogiudici, il domicilio dichiarato in un Paese «è uno strumento appropriato, idoneo a facilitare la verifica» dell'effettiva residenza normale, ma non può essere l'unico elemento. Di conseguenza, il richiedente può ricorrere ad altri criteri oggettivi per dimostrare la residenza normale anche in assenza di domicilio dichiarato. In caso contrario, il richiedente sarebbe privato della possibilità di ottenere la patente in violazione della direttiva, malgrado l'esistenza di una residenza normale in un Paese.

LA MOTIVAZIONE

Una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'unico strumento di cui dispone il richiedente una patente di guida, per dimostrare alle autorità competenti che egli soddisfa il requisito di residenza normale, consiste nel dimostrare l'esistenza di una dichiarazione di domicilio dell'interessato sul territorio di tale Stato membro presenta un carattere troppo esclusivo. Invero, una normativa siffatta privilegia un elemento che non riflette l'insieme dei criteri previsti all'articolo 12 della direttiva 2006/126, in quanto esclude qualsiasi altro elemento rappresentativo delle situazioni menzionate al suddetto articolo... [che] deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di residenza normale... consiste nel provare l'esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.